

ITALY ASSOCIATE CHAPTER OF ABAI



Norme di Condotta Etica Del Tecnico del Comportamento

Premesse

I Tecnici del Comportamento forniscono servizi basati sui principi dell'*Analisi del Comportamento Applicata* (ABA - *Applied Behavior Analysis*) con lo scopo di migliorare la qualità di vita delle persone per le quali lavorano, operando nell'interesse degli utenti dei servizi e diffondendo gli standard professionali qualitativi ed etici.


Lo studio dei processi naturali, i paradigmi, i principi (o leggi) e le tecnologie su cui si basano gli interventi degli *Analisti del Comportamento* (BA - *Behavior Analysis*) sono esclusivamente quelli derivati dalle evidenze scientifiche sperimentali, essendo l'analisi del comportamento una scienza che si colloca nel novero delle scienze naturali basate sul metodo empirico, galileiano, come la fisica, la chimica o la biologia e le loro branche specialistiche/applicative. Per questa ragione coloro che forniscono servizi in tema di ABA operano in accordo e conformità con le scoperte dell'*Analisi Sperimentale del Comportamento* (EAB - *Experimental Analysis of Behavior*).

La relazione stretta e la congruenza tra EAB e ABA trovano sempre riscontro nell'operato di ogni *Tecnico del Comportamento* (TdC) e ne costituiscono il carattere distintivo rispetto a molti altri operatori nei diversi ambiti¹ d'intervento della clinica, del sociale e dell'educazione.

Il Codice etico stabilisce le regole che un TdC deve seguire per poter offrire servizi di alta qualità, sia dal punto di vista professionale che morale e definisce un sistema che affronti le condotte professionali inappropriate.

Il Codice fornisce anche un mezzo per gli analisti del comportamento per valutare la correttezza professionale del loro operato e l'eventuale violazione degli obblighi etici in esso elencati.

¹ Le tecnologie comportamentali adottate nei diversi ambiti della clinica, del sociale e dell'educazione trovano espressione sintetica rispettivamente negli acronimi CBA -Clinical Behavior Analysis, OBM – Organizational Behavior Analysis, PI – Programmed Instruction e in numerosi altri acronimi, relativi a campi di ricerca o di applicazione più specialistici.



Norme di Condotta Etica Del Tecnico del Comportamento

Ambito di applicazione

Questo codice non sostituisce o altera in alcun modo la legislazione italiana in vigore né i codici professionali attualmente in vigore (quale ad esempio quello degli psicologi o dei medici). Esso ne rappresenta un'integrazione, che tiene conto delle specificità della professione di TdC, in tutte le sue attività professionali, compresa la fornitura diretta di servizi, la consulenza, la supervisione, la formazione, le attività editoriali, di ricerca e qualsiasi altra attività all'interno della professione.

Principi Fondamentali

Il Codice etico si ispira ai principi e alle regole individuate da Koocher and Keith-Speigal (1998) per la condotta professionale degli TdC e che costituiscono le basi per stabilire degli standard etici atti ad assicurare pratiche d'intervento progettate e agite in modo da garantire il rispetto dei seguenti obiettivi:

- A. Agire senza arrecare danno all'utente*
- B. Agire nel Rispetto dell'autonomia e dell'originalità personale dell'utente*
- C. Agire nell'interesse dell'utente*
- D. Agire con giustizia nella rete delle relazioni professionali*
- E. Agire con onestà nella rete delle relazioni professionali*
- F. Agire nel rispetto della dignità altrui*
- G. Agire nella prospettiva della cura e della "comprensione delle esigenze"*
- H. Agire esclusivamente nell'ottica dell'evidenza scientifica*
- I. Agire accettando sempre le proprie responsabilità*

Gli standard sono organizzati in tre sezioni:

- 1. Responsabilità in qualità di professionista***
- 2. Responsabilità nell'erogazione dei servizi di tecnico del comportamento***
- 3. Responsabilità nei confronti dello IACABAI e del supervisore***



Norme di Condotta Etica Del Tecnico del Comportamento

Sezione 1 - Responsabilità in qualità di professionista

- 1.01** I TdC sono onesti e si adoperano per sostenere un ambiente che promuova un comportamento veritiero negli altri. Non inducono gli altri a mettere in atto comportamenti fraudolenti, illegali o non etici. Seguono la legge e i requisiti della loro comunità professionale
- 1.02** I TdC si comportano in modo professionale, sono responsabili delle loro azioni e si sforzano di rispettare gli impegni lavorativi e contrattuali. Quando gli impegni non possono essere rispettati, i TdC collaborano con i loro supervisori per affrontare la situazione nel migliore interesse dei clienti.
- 1.03** I TdC forniscono i servizi previsti dalla loro certificazione solo nell'ambito di un ruolo chiaramente definito e sotto una stretta e continua supervisione.
- 1.04** I TdC non sono mai datori di lavoro del loro supervisore. I TdC che sono anche tirocinanti (cioè, che stanno maturando un lavoro sul campo supervisionato ai fini di una futura certificazione ADC o AaDC) possono stipulare separatamente un contratto per tali servizi di supervisione.
- 1.05** I TdC non fanno consapevolmente dichiarazioni false, fuorvianti o esagerate sulle loro qualifiche o sui loro servizi di tecnico del comportamento. Su richiesta, forniscono ai datori di lavoro e ai supervisori una serie di credenziali aggiornate e accurate.
- 1.06** I TdC forniscono servizi di tecnico del comportamento solo dopo che il loro supervisore ha confermato che hanno dimostrato competenza. Lavorano con il loro supervisore per valutare continuamente la loro competenza. Se un TdC si accorge che gli è stato chiesto di fare qualcosa che va al di là della sua competenza, informa in maniera tempestiva il supervisore o altre persone responsabili del suo lavoro.
- 1.07** I TdC collaborano direttamente con il loro supervisore per garantire che il loro lavoro sia culturalmente efficace. Si adoperano attivamente per valutare i propri pregiudizi e la capacità di lavorare con individui con esigenze/contesti diversi (ad esempio, età, disabilità, etnia, identità di genere, stato civile, nazionalità, razza, religione, orientamento



Norme di Condotta Etica Del Tecnico del Comportamento

sessuale, stato socioeconomico) e ottengono la formazione necessaria in queste aree sotto la direzione del loro supervisore.


- 1.08** I TdC non molestano né discriminano gli altri (ad es. clienti, colleghi). Si comportano in modo equo e inclusivo nei confronti degli altri, indipendentemente da età, disabilità, etnia, identità di genere, stato civile, nazionalità, razza, religione, orientamento sessuale, stato socioeconomico o qualsiasi altra base vietata dalla legge.
- 1.09** I TdC sono consapevoli che i loro pregiudizi o problemi personali (ad esempio, condizioni di salute mentale o fisica; problemi legali, finanziari, coniugali/relazionali) possono avere un impatto sulla loro capacità di svolgere efficacemente i loro servizi di tecnico del comportamento. Se i loro pregiudizi o problemi possono avere un impatto sui servizi, prendono provvedimenti per risolvere eventuali questioni (ad esempio, sviluppando un piano di azione/cura, riferendo al proprio supervisore, astenendosi dal lavorare con i clienti fino a quando il problema non è risolto, riferendo allo IACABAI) documentando queste azioni.
- 1.10** I TdC evitano le relazioni multiple con clienti, colleghi e supervisori. Le relazioni multiple si verificano quando si mescolano due o più relazioni (ad esempio, amico, familiare, dipendente/datore di lavoro) che possono causare conflitti di interesse e rischi di danni al cliente. Se I TdC scoprono che si è sviluppata una relazione multipla, ne informano immediatamente il proprio supervisore, si adoperano per risolverla e documentano tali azioni. Se la relazione multipla coinvolge il loro supervisore, I TdC devono segnalarla al manager del loro supervisore o ad altre figure di riferimento appropriate (ad esempio, risorse umane, psicologo di azienda) e documentare questa comunicazione.
- 1.11** I TdC non intraprendono relazioni sentimentali o sessuali con i clienti attuali, con gli stakeholder, con i supervisori e con le persone che hanno un rapporto di lavoro con loro. Non ricevono supervisione da persone con le quali hanno avuto in passato una relazione sentimentale o sessuale.



Norme di Condotta Etica Del Tecnico del Comportamento

Sezione 2 - Responsabilità nell'erogazione dei servizi di tecnico del comportamento

- 2.01** I TdC non fanno del male e lavorano per sostenere il miglior interesse dei loro clienti.
- 2.02** I TdC seguono le indicazioni dei loro supervisori, implementano accuratamente i servizi di tecnico del comportamento e compilano accuratamente tutta la documentazione richiesta (ad esempio, dati dei clienti, registri di fatturazione).
- 2.03** I TdC si comportano in modo professionale durante tutte le attività lavorative (ad es. erogazione di servizi, formazione o supervisione). Si attivano per migliorare le proprie prestazioni in base ai feedback dei supervisori.
- 2.04** I TdC non utilizzano interventi sconosciuti e non forniscono servizi a popolazioni di clienti fuori dalla loro competenza, a meno che non abbiano ricevuto una formazione adeguata.
- 2.05** I TdC attuano procedure restrittive o punitive solo se incluse in un piano di cambiamento del comportamento documentato e dopo che il loro supervisore ne ha verificato la competenza.
- 2.06** I TdC rivolgono al proprio supervisore qualsiasi domanda o preoccupazione che essi stessi o altri (ad esempio, assistenti, colleghi) abbiano riguardo ai loro servizi di tecnico del comportamento.
- 2.07** I TdC intraprendono le azioni necessarie per proteggere i clienti quando si rendono conto che i diritti legali di un cliente sono stati violati o che c'è il rischio di un danno per un cliente. In questi casi, I TdC riferiscono la questione al proprio supervisore, seguono le politiche dell'organizzazione e documentano queste azioni. In alcuni casi, I TdC possono avere la necessità di contattare le autorità competenti (ad esempio, le forze dell'ordine, l'ordine di appartenenza, etc.).
- 2.08** I TdC proteggono la riservatezza e la privacy dei loro clienti, degli stakeholder e di altre persone sul posto di lavoro, attenendosi a tutti i requisiti stabiliti, dai datori di lavoro e dalla legge (ad esempio, leggi sulla privacy, requisiti di licenza). I TdC mantengono la riservatezza quando interagiscono con le informazioni e i documenti dei clienti.



Norme di Condotta Etica Del Tecnico del Comportamento

- 2.09** I TdC non condividono informazioni identificative (ad es. foto, video, informazioni scritte) sui clienti sui social media o sui siti web. Non sollecitano pubblicità sui social o altri canali informativi da parte dei loro clienti attuali.
- 2.10** TdC discutono informazioni riservate sui clienti solo sotto la direzione del proprio supervisore, a meno che non sia consentito dalla legge per un motivo valido (ad esempio, proteggere il cliente o altri da danni). I TdC condividono le informazioni necessarie sui clienti solo nelle comunicazioni relative al loro lavoro (ad es. e-mail, documentazione).



Norme di Condotta Etica Del Tecnico del Comportamento

Sezione 3 - Responsabilità nei confronti dello IACABAI e del supervisore

3.01 I TdC rispettano tutti i requisiti dello IACABAI e del proprio supervisore, inclusi, ma non solo, la supervisione, la documentazione della supervisione e le prese dati. Non diffondono il materiale del proprio supervisore incluse programmazioni, prese dati e materiali forniti dal supervisore senza autorizzazione scritta da parte del proprio AdC.

3.02 I TdC sono onesti e precisi in tutte le comunicazioni con il proprio supervisore. Se un TdC si rende conto di aver presentato informazioni (residenza, data di nascita, laurea) o documenti inesatti o falsi (es. casellario giudiziale, certificato di laurea) al proprio supervisore o allo IACABAI, si mette immediatamente in contatto con queste parti per correggere il problema.

3.03 I TdC non imbrogliano né aiutano altri a imbrogliare durante gli assesment delle competenze o gli esami per TdC. I TdC si attengono alle regole e ai requisiti dello IACABAI e dei suoi centri d'esame approvati, compresi, ma non solo, quelli relativi alla falsificazione delle informazioni e alla raccolta, all'uso o alla distribuzione non autorizzata di materiale d'esame.

3.04 I TdC sono tenuti ad autodenunciare allo IACABAI e al loro supervisore o datore di lavoro qualsiasi evento che possa influire sulla loro capacità di svolgere efficacemente i servizi di tecnico del comportamento o di rispettare i requisiti dello IACABAI tra cui:

- accuse legali e conseguenti azioni correlate;
- indagini da parte di datori di lavoro, agenzie governative, istituti scolastici
- azioni disciplinari da parte di datori di lavoro (incluse sospensioni e cessazioni per giusta causa), agenzie governative, istituzioni educative; OPPURE
- condizioni fisiche, mentali o di abuso di sostanze che possono compromettere la capacità dell'TdC di fornire in modo sicuro servizi di tecnico comportamentale.

3.05 I TdC non abusano della proprietà intellettuale dello IACABAI (ad esempio, titoli di certificazione, contenuti degli esami) o di altri (ad esempio, materiali di proprietà del datore di lavoro o del supervisore).